

**Estratti delle Polizze Assicurative di
Carta Platino American Express®**



NOTA INFORMATIVA

Norme e condizioni delle polizze collettive di assicurazione riservata ai titolari di Carta Platino American Express.

Il presente documento rappresenta un estratto delle Condizioni di Assicurazione delle Polizze Collettive che American Express Services Europe Limited ha stipulato con le Società Assicuratrici a favore dei titolari di Carta Platino e Platinum Credit American Express. Nel presente Estratto sono descritte le coperture assicurative disponibili per i titolari di Platino e Platinum Credit American Express, le principali esclusioni e limitazioni, nonché le procedure che l'Assicurato deve seguire per beneficiare delle garanzie di cui alle Polizze Collettive.

Le Polizze Collettive sono state stipulate da American Express Services Europe Limited, in qualità di Contraente, con le Compagnie di Assicurazione:

- Chubb European Group Limited E
- Inter Partner Assistance S.A.

entrambe d'ora in poi denominate "Società Assicuratrice".

American Express Services Europe Limited ("American Express"), istituto di pagamento costituito secondo il diritto inglese, sede secondaria per l'Italia con rappresentanza stabile in Viale Alexandre Gustave Eiffel n. 15, 00148, Roma, è iscritta al Registro delle Imprese di Roma C.F. / P. IVA n. 05090991000, è iscritta al registro delle imprese inglese Companies House con numero 01833139 e sede a Belgrave House, 76 Buckingham Palace Road, Londra, Inghilterra, SW1W 9AX, svolge attività ai sensi dell'art. 114-decies, comma 4-bis, del D. Lgs. 385/1993, è iscritta al n. 19441 dell'Albo degli Istituti di Pagamento di cui all'art. 114-septies del D. Lgs. 385/1993, è iscritta all'elenco degli intermediari dell'Unione Europea tenuto dall'IVASS (codice elenco: UE00008505), Servizio Clienti n: 06 72282 – Sito Internet: www.americanexpress.it. American Express è soggetta alla autorizzazione e vigilanza della Financial Conduct Authority inglese (www.fca.org.uk/register) con sede a 25 The North Colonnade, Canary Wharf, Londra, Inghilterra, E14 5HS, per quanto concerne l'attività di prestazione di servizi di pagamento e l'attività di intermediazione assicurativa (rif. n. 661836).

EFFETTO

Le coperture e le garanzie di cui alle Polizze Collettive indicate nel presente documento hanno effetto dalle ore 24 dell'01/01/2015 e sostituiscono qualsiasi precedente copertura assicurativa offerta ai titolari di Carta Platino o Platinum Credit American Express.

INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

Le coperture assicurative di cui alle Polizze Collettive sono attualmente offerte gratuitamente da American Express ai titolari di Platino American Express. La Contraente e le Società Assicuratrici si riservano il diritto di apportare modifiche al testo delle Condizioni di Polizza e/o fissare un termine di scadenza alle polizze stesse, comunicando ai Titolari di Carta le predette variazioni con le stesse modalità con cui vengono comunicate eventuali modifiche al Regolamento Carta, incluso, in particolare, l'inserimento di messaggi negli estratti conti Carta e/o in periodiche pubblicazioni inviate ai Titolari di Carta.

DIRITTO ALLE PRESTAZIONI

Possono beneficiare delle coperture assicurative previste dalle Polizze Collettive solo i Titolari di Carta Platino e Platinum Credit American Express in corso di validità. Le coperture decadono automaticamente dal momento in cui l'Assicurato perde la sua qualità di Titolare di Carta Platino American Express o alla scadenza delle Polizze, quale delle due date anteriore. Per eventuali ulteriori requisiti di eleggibilità consultate le specifiche sezioni delle coperture assicurative dettagliate nel presente documento. Il Titolare di Carta che deliberatamente tenta di ottenere un indennizzo mediante l'uso di mezzi fraudolenti o con dichiarazioni false o reticenti decadrà da ogni beneficio assicurativo, ferma restando la responsabilità penale.

La presentazione di una denuncia di sinistro non la esonera dalla responsabilità per il pagamento del suo conto Carta, in conformità al relativo Regolamento Generale Carta.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLE SOCIETÀ ASSICURATRICI

- **Chubb European Group Limited ("Chubb")**. Sede legale: 100 Leadenhall St., London, EC3A 3BP (UK) - Capitale sociale GBP 786.119.879 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 - Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00043. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli del Regno Unito. Autorizzata e soggetta alla vigilanza del Prudential Regulation Authority, 20 Moorgate, London EC2R 6DA UK. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa*

Il patrimonio netto di ACE European Group Ltd. al 31 dicembre 2015 è pari a £ 1.078,763 milioni (€1.469,805 milioni) e comprende il capitale sociale pari a £ 544,741 milioni (€ 742,205 milioni) e le riserve patrimoniali pari a £ 534,022 milioni (€ 727,600 milioni); gli importi in Euro sono calcolati secondo il cambio corrente della Banca d'Italia alla data del 31 Dicembre 2015 (GBP 1 = €1,362491). L'indice di solvibilità dell'impresa, inteso come il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari a 5,18.

*A maggio 2017 ACE European Group Limited ha cambiato la propria denominazione sociale in Chubb European Group Limited. Si riportano pertanto i dati patrimoniali (riferiti all'ultimo bilancio approvato al 31 dicembre 2015) di ACE European Group Ltd. I dati patrimoniali di Chubb European Group Limited saranno disponibili a seguito di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017. Al fine di garantire il corretto aggiornamento delle informazioni finanziarie della Società si precisa che tali dati sono pubblicati sul sito: <http://investors.chubb.com/investor-relations/financials/annual-reports/default.aspx>.

- **INTER PARTNER ASSISTANCE S.A.**, 10/11 Mary Street, Dublino 1, Irlanda, iscritta al registro irlandese delle imprese con il numero 906006, filiale della Inter Partner Assistance S.A., Avenue Louise 166, bte 11050 Bruxelles, Belgio, è assoggettata alla vigilanza della BNB (Banque Nationale de Belgique) in virtù della polizza collettiva che American Express Services Europe Limited ha stipulato con AXA Travel Insurance, società a responsabilità non limitata, 10/11 Mary Street, Dublino 1, Irlanda - iscritta al registro irlandese delle imprese con il numero 426087, intermediario assicurativo gestore di garanzie e servizi assicurativi. AXA Travel Insurance e Inter Partner Assistance S.A. sono entrambe membri del gruppo AXA Assistance.

LEGGE APPLICABILE

La legislazione applicabile al Contratto di assicurazione è quella Italiana. Ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n° 175/95, le Parti hanno facoltà di scegliere una diversa legislazione applicabile al Contratto. In tal caso la Società proporrà di scegliere la legge dello Stato ove è ubicato il rischio. È fatta salva, in ogni caso, la prevalenza delle norme imperative italiane.

RECLAMI IN MERITO AL CONTRATTO

Eventuali reclami concernenti l'offerta del prodotto Carta a Lei intestato e dei benefici ad esso collegati, dovranno essere inviati tramite comunicazione scritta indirizzata all'American Express Services Europe Ltd - Ufficio Reclami, Viale Alexandre Gustave Eiffel, 15, 00148, Roma ovvero in via telematica (i) attraverso la Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo e-mail ufficioreclami@legalmail.it (ii) oppure tramite e-mail semplice all'indirizzo: Ufficio.Reclami.Amex@aexp.com

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto via posta, fax, e-mail, alle Società Assicuratrici ai seguenti indirizzi:

- Chubb European Group Limited - Via F. Filzi 29 20124 Milano, Fax 02 27095.333, e-mail: ufficio.reclami@chubb.com
- Inter Partner Assistenza Servizi S.p.A. Servizio Clienti - Via Bernardino Alimena, 111 - 00173 Roma, Fax +39 06 4815811, e-mail: servizio.clienti@ip-assistance.com

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni dalla ricezione dello stesso da parte della Società, potrà rivolgersi all'IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

TERMINI DI PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

Ai sensi dell'Art. 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali raccolti per la stipula del contratto assicurativo o in occasione di sinistri saranno trattati esclusivamente per offrire i servizi assicurativi oggetto del contratto stesso da Inter Partner Assistance SA (Filiale irlandese) e da Chubb, ognuna titolare del trattamento dei dati personali.

I dati raccolti ai sensi delle clausole "Inconvenienti di viaggio" e "Limitazione della responsabilità per danni" saranno gestiti da AXA Travel Insurance in qualità di Responsabile del Trattamento dei Dati Personali per conto di Chubb.

I dati saranno gestiti ai fini della sottoscrizione, della gestione della polizza e delle istanze, della fornitura di assistenza in viaggio, della gestione dei reclami, del controllo delle sanzioni e della prevenzione delle frodi, ai sensi delle disposizioni di legge applicabili in materia di protezione dei dati e in conformità alle garanzie di cui all'informativa sulla privacy riportata sul sito web (v. sotto).

I dati sono raccolti ed elaborati per l'esecuzione del contratto assicurativo o per onorare obblighi di legge o, ancora, nel legittimo interesse per la gestione della attività assicurativa e per la fornitura dei prodotti e servizi.

Tali attività possono comprendere:

- a) l'uso di categorie particolari di dati sulle condizioni di salute o la vulnerabilità degli interessati dalle istanze, che abbiano fornito preventivamente il consenso, al fine di fornire i servizi descritti nel presente regolamento.
- b) la divulgazione dei dati inerenti l'assicurato e la sua copertura assicurativa a società del gruppo AXA o a Chubb, ai fornitori di servizi e agli agenti per poter gestire la copertura assicurativa e fornire i relativi servizi, fornire assistenza in viaggio, prevenire frodi, ricevere pagamenti e per tutti gli altri scopi richiesti o previsti dalla legge applicabile;
- c) monitorare e/o registrare le telefonate dell'assicurato in relazione alla copertura ai fini dell'archiviazione, della formazione e del controllo qualità;
- d) studi tecnici per l'analisi delle rivendicazioni e dei premi, adattamento dei prezzi, sostegno al processo di sottoscrizione e consolidamento dei report finanziari (anche di vigilanza); analisi dettagliate di singole istanze e telefonate per migliorare il controllo di fornitori e attività; analisi della soddisfazione dei clienti e realizzazione di segmenti di clientela per adattare meglio i prodotti alle necessità del mercato;
- e) raccolta e archiviazione di tutte le prove adeguate a supporto delle rivendicazioni dell'assicurato, ai fini della fornitura dei servizi di cui alla presente polizza e per convalidare tali rivendicazioni; e
- f) invio di richieste di feedback o sondaggi sui servizi, nonché altre comunicazioni del servizio clienti.

La raccolta e/o l'utilizzo di qualsiasi categoria particolare di dati devono essere preventivamente autorizzati. L'autorizzazione potrà essere:

- il consenso esplicito
- la presentazione, l'esercizio o la difesa da parte delle Compagnie o di terzi di istanze legali
- le direttive del presente regolamento e/o i servizi da esso interessati al fine di consentire la presentazione di istanze assicurative
- un'esenzione assicurativa specifica prevista dalle leggi locali degli Stati membri dell'UE e di altri paesi che applicano il GDPR, come ad esempio in relazione al trattamento dei dati sanitari dei familiari di una persona assicurata o alle categorie particolari di dati delle persone in un regolamento di gruppo.

I servizi sono erogati nel Regno Unito, all'interno e all'esterno dello Spazio economico europeo, dove le leggi inerenti l'elaborazione dei dati e/o gli accordi stipulati con i destinatari garantiscono un livello di protezione dei dati personali analogo.

Per fornire questo regolamento e i vantaggi disponibili, saranno utilizzati i dati personali comunicati, comprese le informazioni mediche e altre categorie particolari di dati relative alla copertura assicurativa, alla fornitura di sussidi e al pagamento delle istanze. La comunicazione dei dati di altre persone, implica che l'assicurato accetti di informarle dell'uso dei loro dati come descritto nel presente documento e in conformità con l'informativa sulla privacy pubblicata sul sito web (v. sotto).

L'assicurato può richiedere una copia delle informazioni raccolte e può esercitare anche altri diritti connessi all'utilizzo dei suoi dati (come da informativa sulla privacy pubblicata sito web, v. sotto). I dati raccolti dalle Compagnie potranno essere corretti in qualsiasi momento, su istanza dell'assicurato.

Per conoscere i dati è in possesso AXA Travel Insurance Limited o Chubb European Group PLC o per qualsiasi dubbio o chiarimento, è possibile scrivere ai seguenti recapiti:

Responsabile della protezione dei dati
AXA Travel Insurance Limited
106-108 Station Road
Redhill
RH1 1PR
E-mail: dataprotectionenquiries@axa-assistance.co.uk
O

Responsabile della protezione dei dati
Chubb, 100 Leadenhall Street,
EC3A 3BP, London
E-mail: dataprotectionoffice.europe@chubb.com

L'informativa completa sulla privacy è disponibile qui: www.axa-assistance.com/en.privacypolicy o <https://www2.chubb.com/uk-en/footer/privacy-policy.aspx>

In alternativa è possibile richiedere una copia cartacea su richiesta.

CAPITOLO 1 - COPERTURE ASSICURATIVE DELLA POLIZZA VIAGGI CARTA PLATINO**INFORMAZIONI IMPORTANTI (VALIDE PER TUTTE LE COPERTURE ASSICURATIVE DELLA POLIZZA VIAGGI)**

- 1) Consulti la sezione Definizioni generali a pagina 4. Tutti i termini elencati hanno un significato specifico e sono evidenziati in grassetto nel presente documento.
- 2) Chi ha diritto a usufruire delle coperture assicurative della Polizza Viaggi Carta Platino: tutti i Titolari di Carta Platino e Platinum Credit e i loro Familiari, inclusi i Titolari di Carte Supplementari e i rispettivi Familiari, inclusi i figli di età inferiore a 25 anni. Tutte le coperture assicurative della Polizza Viaggi saranno inoltre operative per i nipoti del Titolare (figli dei suoi figli) di età inferiore a 25 anni che viaggiano con lei.
- 3) Limiti di età per assistenza e spese mediche: per avere diritto all'assistenza medica e al rimborso delle spese mediche l'Assicurato deve essere di età inferiore a 80 anni per l'intera durata del Viaggio. Si tratta dell'unico limite massimo di età previsto.
- 4) Limiti di età per i figli e i nipoti: i figli e i nipoti devono essere di età inferiore a 25 anni il primo giorno del Viaggio.
- 5) Limiti di indennità: tutti i limiti si riferiscono a ogni singola persona e sono validi nel corso di un Viaggio (si veda la Definizione generale di "Viaggio").
- 6) Franchigia: alle coperture assicurative della Polizza Viaggi non verrà applicata alcuna franchigia.
- 7) Durata del Viaggio: la durata del Viaggio può essere di 120 giorni consecutivi con un massimo di 240 giorni nell'arco di un periodo di 365 giorni (si veda la Definizione generale di "Viaggio" a pagina 5).
- 8) Malattie pre-esistenti: la copertura assicurativa decadrà qualora l'Assicurato fosse già a conoscenza della sua malattia (si vedano le Esclusioni generali n. 13 a pagina 14).
- 9) Informazioni su sport speciali e invernali: la copertura assicurativa è operativa anche se durante la vacanza l'Assicurato pratica attività sportive, più o meno avventurose, inclusi gli sport invernali, quali, a titolo di esempio: canoa, pesca, golf, equitazione, mountain bike, parapendio, scuba diving fino a 30 metri di profondità, sci e snowboard (anche fuoripista sotto la supervisione di una guida), tennis, sci d'acqua. Tuttavia, esistono sport e attività escluse dalla copertura assicurativa. Se lei ha intenzione di praticare sport potenzialmente pericolosi, è tenuto a informare la Società Assicuratrice.
- 10) Altre assicurazioni: la presente copertura vale unicamente per gli eventi non coperti da altre assicurazioni o previdenze pubbliche o private. Qualora uno o più rischi garantiti dalla presente polizza siano coperti da altre assicurazioni da chiunque contratte, la presente assicurazione viene prestata in secondo rischio e cioè per l'eccedenza rispetto a quanto dovuto da tali altre polizze. L'Assicurato è tenuto a fornire tali informazioni alla Società Assicuratrice e prestare assistenza al fine di chiedere il rimborso nelle sedi appropriate.

DEFINIZIONI GENERALI

Per "**Parente Prossimo**" del Titolare si intendono: coniuge (o partner) purché convivente; madre; padre; figlio; figlia; suocera; suocero; nuora; genero; sorella; fratello; cognata; cognato; nonno; nonna; matrigna; patrigno; sorellastra; fratellastro; zia; zio; nipote (figlio/a dei propri figli o dei propri fratelli/sorelle).

Per "**Paese di Residenza**" si intende lo stato o la nazione presso la quale lei elegge la sua residenza anagrafica (dimostrabile mediante qualsiasi documento ufficiale).

Per "**Familiare**" del Titolare si intende il/la suo/sua coniuge/partner, purché convivente con lei, e i figli di età inferiore a 25 anni legalmente a suo carico, inclusi figliastri, figli in affidamento o adottati.

Per "**Società Assicuratrice**" si intendono:

Chubb European Group Limited per le Coperture:

- "NOLEGGIO AUTO - FURTO, DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE AGGIUNTIVA" (Polizza n° 010306359S)
- "INCONVENIENTI DI VIAGGIO" (Polizza n° 010306360S)
- "INFORTUNI VIAGGI" (Polizza n° 010306361S)
- "RESPONSABILITÀ CIVILE VIAGGI" (Polizza n° 010306362S)

Inter Partner Assistance S.A., filiale irlandese, Polizza Collettiva AXA A69000 per le Coperture:

- "ASSISTENZA E SPESE MEDICHE"
- "ANNULLAMENTO, MANCATA PARTENZA E RITARDATA PARTENZA"
- "INTERRUZIONE DI VIAGGIO"
- "EFFETTI PERSONALI, DENARO E DOCUMENTI DI VIAGGIO"
- "TUTELA LEGALE VIAGGI"

- “ASSISTENZA VEICOLO”

Per “**nostro/noi**” si intende American Express Services Europe Limited con sede in Viale Alexandre Gustave Eiffel n.15, 00148 Roma.

Per “**Viaggio**” si intende un viaggio fuori del suo Paese di Residenza; oppure un viaggio all’interno del suo Paese di Residenza, a condizione che includa un volo o almeno un pernottamento (anticipatamente prenotato attraverso un intermediario turistico abilitato) purché fuori dal suo domicilio. Il Viaggio può avere una durata massima di 120 giorni consecutivi o di 240 giorni non consecutivi purché nell’arco di un anno solare e deve iniziare e terminare nel suo Paese di Residenza. La durata del Viaggio verrà estesa a 365 giorni per i suoi figli di età inferiore a 25 anni che si trovano nel “Gap Year”.

Per “**Assicurato/lei/suo**” si intendono i Titolari di Carta Platino e Platinum Credit American Express Italia e i loro Familiari, inclusi i Titolari di Carte Supplementari e i loro Familiari.

Per “**Gap Year**” si intende il periodo durante il quale i suoi figli, di età inferiore a 25 anni e legalmente a suo carico, si trovano all’estero per studiare oppure il periodo di transizione tra il termine della loro carriera scolastica e l’ingresso nel mondo del lavoro, oppure tra la scuola superiore e l’università.

Per “**mezzo di trasporto pubblico**” s’intendono esclusivamente navi, treni e aerei, purché gestiti da Ditte e/o Aziende regolarmente autorizzate al trasporto pubblico di passeggeri paganti.

COPERTURA “ASSISTENZA E SPESE MEDICHE”

Tutti i Titolari di Carta Platino e Platinum Credit inclusi i Titolari di Carte Supplementari e i rispettivi Familiari devono essere di età inferiore a 80 anni per l’intera durata del Viaggio per avere diritto all’assistenza medica e al rimborso delle spese mediche. Non appena si verifica un incidente o si ammala durante il Viaggio, lei dovrà contattare la Società Assicuratrice. La Società Assicuratrice organizzerà per lei, dove possibile, tutto il necessario (visita presso un medico o un altro professionista, ricovero in ospedale e cure mediche). Provvederà inoltre alla copertura delle spese necessarie approvate dal suo Direttore Sanitario. Quando il suo stato di salute lo consentirà, se ritenuto necessario, la Società Assicuratrice organizzerà il suo rientro. Tutti i costi devono essere preventivamente approvati dalla Società Assicuratrice.

GARANZIE

- 1) Cure mediche: fino a un importo massimo di €1.000.000 per le spese mediche, chirurgiche e ospedaliere necessarie in seguito a una sua malattia o a un suo infortunio durante il Viaggio. Per permettere alla Società Assicuratrice di valutare le circostanze di una situazione medica, lei deve esonerare il suo medico curante dall’obbligo di riservatezza riguardo i rapporti medico/paziente.
- 2) Trasferimento in ospedale: spese necessarie per il suo trasferimento al più vicino ospedale adeguatamente attrezzato qualora il trasporto non venga fornito gratuitamente.
- 3) Rimpatrio dopo le cure: la Società Assicuratrice organizzerà e pagherà per il suo rimpatrio, facendosi carico anche dell’assistenza medica durante il viaggio.
- 4) Rientro delle persone che viaggiano con lei: volo in classe economica o biglietto ferroviario di seconda classe purché gli originari mezzi di trasporto non possano essere utilizzati.
- 5) Cure dentistiche: fino a un importo massimo di € 1.500 per cure dentistiche d’urgenza.
- 6) Alloggio per un amico o un parente durante il suo periodo di cura: fino a un importo massimo di € 200 per notte (massimo 10 notti) come copertura delle spese di vitto e alloggio fino al momento in cui il Direttore Sanitario della Società Assicuratrice stabilisce che lei non ha più bisogno di cure durante il suo Viaggio.
- 7) Indennizzo viaggio andata/ritorno per permettere a un amico o a un parente di assisterla durante un suo ricovero in ospedale: volo in classe economica o biglietto ferroviario di seconda classe e fino a un importo complessivo di € 200 per notte per un massimo di 10 notti come copertura per le spese di vitto e alloggio di un amico o di un parente che la assiste in ospedale o durante la sua convalescenza, qualora lei viaggi da solo. La copertura decade al suo ritorno nel suo Paese di Residenza.
- 8) Indennizzo ospedaliero: € 75 per notte fino a un importo massimo di € 750 per l’intera durata del suo ricovero in ospedale per l’acquisto di articoli volti a rendere la sua degenza più confortevole.
- 9) Alloggio per lei fino al termine delle cure mediche: fino a un importo complessivo di € 200 per notte per un massimo di 10 notti come copertura delle spese di vitto e alloggio sue e di una seconda persona qualora il Direttore Sanitario della Società Assicuratrice ritenga opportuno che sia necessario prolungare la sua convalescenza.
- 10) Indennizzo di convalescenza: fino a un importo complessivo di € 300 per notte per un massimo di 10 notti come copertura delle spese di assistenza infermieristica, vitto e alloggio qualora il Direttore Sanitario della Società Assicuratrice ne stabilisca la necessità dopo il suo rimpatrio.

- 11) Rimpatrio dei suoi figli: ragionevole indennizzo viaggio andata/ritorno e un importo complessivo di € 200 per notte, per un massimo di 3 notti, come copertura delle spese di vitto e alloggio di un amico o un parente per andare a prendere e riaccompagnare i suoi figli in quanto lei non è materialmente in grado di prendersene cura.
- 12) Rimpatrio del suo veicolo: volo in classe economica o biglietto ferroviario di seconda classe e un importo complessivo di € 200 per notte per un massimo di 3 notti come copertura delle spese di vitto e alloggio di un autista sostitutivo qualora lei o i suoi compagni di viaggio non siate in grado di guidare il suo veicolo.
- 13) Collega sostitutivo: volo in classe economica o biglietto ferroviario di seconda classe per un collega che la sostituisca dopo il suo rimpatrio al termine delle cure o qualora lei non sia in grado di continuare a lavorare durante il suo Viaggio.
- 14) Rimborso di spese già sostenute per la pratica di sport invernali (noleggio di attrezzature, ski-pass o lezioni): fino a un importo massimo di € 750 in caso di malattia o di infortunio durante il suo Viaggio e qualora un medico le sconsigli di continuare la pratica di sport invernali.
- 15) Ricerche e soccorso: fino a un importo massimo di € 150.000 per spese di ricerca e di soccorso.
- 16) Spese funerarie e di sepoltura: in caso di suo decesso durante il Viaggio, la Società Assicuratrice rimborserà totalmente il rimpatrio della salma oppure pagherà fino a un importo massimo di € 2.500 per la cremazione/ sepoltura in loco.

ESCLUSIONI

Le Esclusioni generali, indicate alla pagina 14, sono valide per tutte le coperture assicurative della Polizza Viaggi. Di seguito vengono specificate le Esclusioni relative ad "Assistenza e Spese Mediche".

- 1) Costi non approvati dal Direttore Sanitario della Società Assicuratrice.
- 2) Costi sostenuti per cure che secondo il Direttore Sanitario della Società Assicuratrice possono essere ragionevolmente rimandate fino al suo ritorno nel suo Paese di Residenza.
- 3) Costi per cure mediche e dentistiche, funerale e sepoltura nel suo Paese di Residenza.
- 4) Cure che possono essere ricevute gratuitamente o a costi ridotti da un ente statale o equivalente, salvo diversi accordi con la Società Assicuratrice.
- 5) Qualsiasi costo da lei sostenuto successivamente alla data in cui il Direttore Sanitario della Società Assicuratrice le abbia comunicato che avrebbe potuto ritornare al suo domicilio.
- 6) Costi da lei sostenuti ignorando i consigli del Direttore Sanitario della Società Assicuratrice.
- 7) Cure o costi sostenuti per motivi estetici, a meno che il Direttore Sanitario della Società Assicuratrice non ammetta la necessità di tali cure in seguito a un'urgenza medica.
- 8) Cure programmate o che potevano essere ragionevolmente previste prima del suo Viaggio.
- 9) Bare o urne diverse da quelle che rispondono agli standard internazionali delle compagnie aeree.

COPERTURA "ANNULLAMENTO, MANCATA PARTENZA E RITARDATA PARTENZA"

GARANZIE

La copertura assicurativa è operativa per le spese da lei sostenute per il Viaggio non è effettuato, per l'alloggio, per le escursioni e per le attività per il tempo libero già pagate o prenotate e non rimborsabili o per la cui modifica lei deve pagare un costo aggiuntivo.

- 1) L'Assicurato riceverà un indennizzo pari a un importo complessivo di € 6.000 se è costretto ad annullare, posticipare, modificare o rinunciare al Viaggio per uno dei seguenti motivi: a)
 - a) un incidente, un'improvvisa malattia o la morte dell'Assicurato, della persona con cui lei viaggia o della persona la cui visita costituisce lo scopo principale del suo Viaggio, prima o durante il suo Viaggio;
 - b) un incidente, un'improvvisa malattia o la morte di un suo Parente Prossimo, di un Parente Prossimo della persona con cui lei viaggia o di un Parente Prossimo della persona la cui visita costituisce lo scopo principale del suo Viaggio, prima o durante il suo Viaggio;
 - c) licenziamento dell'Assicurato per esubero con il conseguente diritto a un'indennità in base alla legge vigente;
 - d) convocazione dell'Assicurato per assolvere il compito di giurato o testimone ma non in funzione di perito o consulente;
 - e) gravi e imprevisi danni alla sua abitazione o al suo luogo di lavoro abituale, qualora i danni siano stimati in un importo superiore a € 30.000;
 - f) furto ai danni della sua abitazione o del suo luogo di lavoro abituale, qualora la sua presenza sia richiesta dalle forze dell'ordine;
 - g) ritardo superiore a 12 ore rispetto all'orario di partenza previsto del Viaggio di andata dovuto a interruzione di servizio nel settore dei trasporti, condizioni climatiche avverse, avaria meccanica dei mezzi di trasporto pubblico o incidenti. Il ritardo è ridotto a 6 ore per Viaggi di durata inferiore a 5 giorni.

ESCLUSIONI

Le Esclusioni generali, indicate alla pagina 14, sono valide per tutte le coperture assicurative della Polizza Viaggi. Di seguito vengono specificate le Esclusioni relative ad "Annullamento, Mancata Partenza e Ritardata Partenza".

- 1) Richieste di indennizzo per annullamento conseguenza diretta o indiretta di circostanze note all'Assicurato prima della prenotazione del Viaggio.
- 2) Richieste di indennizzo per annullamento conseguenza diretta o indiretta di circostanze note all'Assicurato prima che quest'ultimo facesse richiesta della Carta Platino e Platinum Credit American Express o di altre Carte sul suo conto.
- 3) Spese aggiuntive sostenute perché l'Assicurato non ha comunicato immediatamente al vettore o all'agente di viaggio che il Viaggio doveva essere annullato.
- 4) Richieste di indennizzo per le quali l'Assicurato non sia in grado di fornire un certificato medico redatto da un medico (che non sia un suo Parente Prossimo) che confermi la condizione medica che ha reso necessario l'annullamento del Viaggio.

COPERTURA "INTERRUZIONE DI VIAGGIO"**GARANZIA**

- 1) Qualora lei sia costretto ad interrompere anticipatamente il Viaggio, riceverà un rimborso fino ad un importo complessivo di € 6.000 per:
 - a) le spese di Viaggio ragionevoli e necessarie per il rientro a casa, e per riprendere il Viaggio prenotato in origine; e i
 - b) le spese da lei sostenute per il viaggio, l'alloggio, le escursioni e le attività per il tempo libero già pagate o prenotate, non rimborsabili, di cui non ha usufruito per uno dei seguenti motivi:
 - i. un incidente, un'improvvisa malattia o la morte dell'Assicurato, della persona con cui lei viaggia o della persona la cui visita costituisce lo scopo principale del suo Viaggio, prima del suo Viaggio;
 - ii. un incidente, un'improvvisa malattia o la morte di un suo Parente Prossimo, di un Parente Prossimo della persona con cui lei viaggia o di un Parente Prossimo della persona la cui visita costituisce lo scopo principale del suo Viaggio, prima del suo Viaggio;
 - iii. gravi e imprevedibili danni alla sua abitazione o al suo luogo di lavoro abituale, qualora i danni siano stimati in un importo superiore a € 30.000;
 - iv. furto ai danni della sua abitazione o del suo luogo di lavoro abituale, qualora la sua presenza sia richiesta dalle forze dell'ordine.
- 2) Qualora lei sia costretto a interrompere anticipatamente il suo Viaggio in seguito a danni o a furto alla sua abitazione o al suo luogo di lavoro abituale, lei riceverà un indennizzo fino a un importo massimo di € 250 per il pagamento di pezzi, manodopera e spese di intervento necessari per salvaguardare la sicurezza della sua abitazione ed evitare ulteriori danni prima del suo rimpatrio.

ESCLUSIONI

Le Esclusioni generali, indicate alla pagina 14, sono valide per tutte le coperture assicurative della Polizza Viaggi. Di seguito vengono specificate le Esclusioni relative all'"Interruzione di Viaggio".

- 1) Richieste di rimborso che siano conseguenza diretta o indiretta di circostanze note all'Assicurato prima della prenotazione del Viaggio.
- 2) Richieste di rimborso che siano conseguenze dirette o indirette di circostanze note all'Assicurato prima che quest'ultimo richiedesse Carta Platino e Platinum Credit American Express o altre Carte sul suo conto.
- 3) I biglietti non utilizzati non le saranno rimborsati qualora la Società Assicuratrice abbia già pagato una soluzione di viaggio alternativa per consentirle di raggiungere la stessa destinazione.
- 4) Richieste di indennizzo per le quali l'Assicurato non sia in grado di fornire un certificato redatto da un medico che confermi la condizione che ha reso necessaria l'interruzione del Viaggio.
- 5) Sinistri successivi dovuti alla stessa causa o allo stesso evento in quanto il difetto originale non era stato correttamente riparato.
- 6) Costi coperti dalla sua assicurazione sull'abitazione.

COPERTURA “EFFETTI PERSONALI, DENARO E DOCUMENTI DI VIAGGIO”**GARANZIE**

La copertura assicurativa è operativa per gli effetti personali che l'Assicurato porta con sé, acquista o noleggia durante il Viaggio e per il denaro e i documenti di viaggio, purché portati dall'Assicurato sulla sua persona, custoditi in una cassetta di sicurezza o chiusi a chiave nel comparto di sicurezza di un veicolo.

- 1) In caso di smarrimento, furto o danneggiamento degli effetti personali, del denaro e dei documenti di viaggio, l'Assicurato riceverà un rimborso fino a un massimo di:
 - a) € 3.000 in totale per Viaggio;
 - b) € 750 per il valore o il costo attualmente necessario per riparare ciascun articolo o ciascun paio o set di articoli complementari o utilizzati insieme;
 - c) € 750 per il denaro e i documenti di viaggio, con il limite di € 75 per i minori di 16 anni.
- 2) In caso di emergenza, la Società Assicuratrice può anticipare all'Assicurato fino a un importo massimo di € 3.000 in denaro contante.
- 3) La Società Assicuratrice provvederà a fornire consigli e assistenza (se possibile) e a rimborsare le spese di spedizione per quanto riguarda la sostituzione in caso di smarrimento, di furto o di danneggiamento di oggetti di emergenza quali occhiali, lenti a contatto, prescrizioni mediche e documenti di viaggio necessari per il rientro dell'Assicurato o per la prosecuzione del suo Viaggio.
- 4) All'Assicurato verranno rimborsate le eventuali spese di viaggio e di alloggio aggiuntive, necessarie e ragionevoli, nonché le spese sostenute presso il consolato per sostituire i documenti di viaggio necessari per il rimpatrio dell'Assicurato o per la prosecuzione del suo Viaggio.

ESCLUSIONI

Le Esclusioni generali, indicate alla pagina 13, sono valide per tutte le coperture assicurative della Polizza Viaggi. Di seguito vengono specificate le Esclusioni relative a “Effetti Personali, Denaro e Documenti di Viaggio”

- 1) Normale usura.
- 2) Casi di smarrimento, furto o danneggiamento di effetti personali in cui l'Assicurato non abbia adottato sufficienti misure di sicurezza o li abbia lasciati incustoditi o fuori della sua portata.
- 3) Casi di smarrimento o furto in cui l'Assicurato non abbia denunciato il fatto alle autorità competenti, al vettore o al gestore della struttura ricettiva e non abbia ottenuto il relativo verbale scritto entro 48 ore.
- 4) Danni a beni trasportati in cui l'Assicurato non abbia denunciato il fatto al vettore e non abbia ottenuto il relativo verbale scritto entro 48 ore.
- 5) Casi di furto, smarrimento o danneggiamento di veicoli, di loro accessori o di oggetti all'interno di un veicolo in cui non siano visibili segni di effrazione.
- 6) Documenti diversi da quelli di Viaggio.
- 7) Danni a elementi fragili.
- 8) Masserizie.
- 9) Furto da rastrelliere portabagagli montate sul tetto o sul cofano di veicoli, tranne nel caso di attrezzature da campeggio.
- 10) Per quanto riguarda il denaro, ammanchi dovuti a errori e a svalutazioni.

COPERTURA “NOLEGGIO AUTO - FURTO, DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE AGGIUNTIVA”**GARANZIE**

La copertura è valida solo nei casi in cui la società di noleggio consenta all'Assicurato di rifiutare l'acquisto di assicurazioni supplementari o opzionali dalla società stessa. La copertura assicurativa è operativa durante un Viaggio per tutti i conducenti, fino ad un massimo di 5, qualora il suo nome sia menzionato nel contratto di noleggio.

- 1) In caso di furto o danneggiamento di un bene per cui lei è responsabile in base al suo contratto di noleggio (incluso, ma non solo, il veicolo a noleggio), la Società Assicuratrice provvederà al pagamento di queste somme, incluse eventuali somme ulteriori che fossero addebitate all'Assicurato. La prestazione per l'evento dannoso sarà garantita indipendentemente dalla responsabilità o meno dell'Assicurato nell'evento, fino a un massimo di € 75.000 per evento. Resta inteso che in nessun caso la presente assicurazione risponderà per somme superiori al valore commerciale del veicolo noleggiato.
- 2) In caso di sinistro con il veicolo a noleggio conseguente ad un evento dannoso indennizzabile ai sensi della presente copertura, la Società Assicuratrice nominerà un legale per il patrocinio nella relativa controversia.

- 3) La Società Assicuratrice assicura ai sensi di legge, nei limiti del massimale di € 750.000 (o \$ 1.000.000 negli Stati Uniti), il risarcimento delle somme (capitali, interessi e spese) che l'Assicurato sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose o ad animali derivanti dal possesso e dalla guida del veicolo a noleggio.
- 4) La Società Assicuratrice assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando - ove occorra - legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società Assicuratrice le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato per il danno cui si riferisce la domanda, entro il limite di un importo pari ad 1/4 del massimale stabilito nel punto 3) della presente sezione di copertura ed in aggiunta allo stesso.
- 5) Viceversa per sinistri occorsi negli USA e/o CANADA le spese legali si intendono nell'ambito del massimale di cui al punto della presente sezione di copertura.
- 6) In caso di eventi dannosi che avvengono nel territorio dello Stato Italiano, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, la presente garanzia non è operante:
 - a) nel caso di inesistenza della copertura assicurativa richiesta dalla legge 990 del 24/12/1969 e successive modificazioni;
 - b) nel caso di mancato pagamento del premio di assicurazione relativo alla copertura assicurativa richiesta dalla legge 990 del 24/12/1969 e successive modificazioni;
 - c) nel caso in cui l'Assicurato fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato l'inoperatività della garanzia di cui alla legge 990 del 24/12/1969 e successive modificazioni.
- 7) In virtù della presente polizza, l'Assicurato non ha la necessità di attivare le seguenti coperture assicurative supplementari od opzionali dalla società di noleggio:
 - a) copertura danni e collisione (CDW);
 - b) copertura danni e furto (LDW);
 - c) eliminazione/riduzione della franchigia per i danni al veicolo (Super CDW/LDW);
 - d) copertura furto (TP);
 - e) responsabilità civile aggiuntiva (SLI);
 - f) copertura infortuni conducente (PA) (si veda l'indennità per Infortuni Viaggi, a pagina 10).

ESCLUSIONI

Le Esclusioni generali indicate alla pagina 14 sono valide per tutte le coperture assicurative della Polizza Viaggi. Di seguito vengono specificate le Esclusioni relative a "Noleggio Auto – Furto, Danni e Responsabilità Civile Aggiuntiva".

- 1) La copertura assicurativa vale solo per la parte eccedente l'assicurazione obbligatoria della società di noleggio.
- 2) L'Assicurato non potrà stipulare più di un contratto di noleggio alla volta.
- 3) Richieste di indennizzo nei confronti dell'Assicurato da parte dei suoi familiari, di Titolari di Carte presenti sul conto Carta Platino o Platinum Credit dell'Assicurato e di loro familiari, di passeggeri o di dipendenti dell'Assicurato.
- 4) Richieste di indennizzo da parte dell'Assicurato nei confronti dei suoi familiari, di Titolari di Carte presenti sul suo conto Carta Platino o Platinum Credit e di loro familiari, di passeggeri o di suoi dipendenti.
- 5) Utilizzo del veicolo a noleggio non conforme alle condizioni del contratto di noleggio.
- 6) Ciclomotori e motocicli, veicoli commerciali, autocarri, camper e veicoli non adibiti all'uso su strada pubblica, compresi in via esemplificativa e non esaustiva rimorchi o roulotte.
- 7) Uso dei veicoli fuori strada, in gare di corsa, trial, rally o prove di velocità, o nelle prove o addestramenti alle medesime.
- 8) Multe e/o danni punitivi.
- 9) Costi e spese relative a responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato.

COPERTURA "INCONVENIENTI DI VIAGGIO"

GARANZIE

Tutte le spese che seguono per viaggio, pasti, bibite e albergo, nonché per l'acquisto o il noleggio di beni di prima necessità, devono essere state effettuate con la Carta American Express dell'Assicurato mentre è in Viaggio. Nel caso in cui l'Assicurato non fosse il Titolare di Carta o non stesse viaggiando con il Titolare della Carta, può essere utilizzato un altro mezzo di pagamento. Ricevute dettagliate devono essere conservate come prova dell'acquisto.

- 1) Lei sarà rimborsato delle spese addizionali sostenute per spostamenti, pasti, bibite e albergo effettuate nel periodo tra l'orario previsto e quello effettivo di partenza, fino a un limite massimo di € 200 per persona, nel caso di:

- a) Mancata partenza. Lei perde il suo aereo, il suo treno o la sua nave a causa di un incidente o di un guasto al suo veicolo oppure a causa di un incidente, di un guasto o della cancellazione del mezzo di trasporto pubblico e non le viene messo a disposizione alcun mezzo di trasporto alternativo entro 4 ore dopo l'orario di partenza ufficiale.
 - b) Ritardo, cancellazione o overbooking. Ritardo, cancellazione o overbooking del suo aereo, del suo treno o della sua nave senza che le venga messo a disposizione alcun mezzo di trasporto alternativo entro 4 ore dopo l'orario di partenza ufficiale.
 - c) Perdita coincidenza. Lei perde la sua coincidenza e non le viene messo a disposizione alcun mezzo di trasporto alternativo entro 4 ore dopo l'orario di partenza ufficiale.
- 2) Lei riceverà il rimborso delle spese sostenute per l'acquisto o il noleggio di articoli di prima necessità come segue:
- a) Ritardata consegna bagaglio. Fino a € 400 per persona se il suo bagaglio registrato non le è stato consegnato entro 4 ore dal suo arrivo all'aeroporto di destinazione.
 - b) Ulteriore ritardo nella consegna del bagaglio. Una somma aggiuntiva di € 400 per persona se il suo bagaglio registrato non le è stato consegnato entro 48 ore dal suo arrivo all'aeroporto di destinazione.

ESCLUSIONI

Le Esclusioni generali indicate alla pagina 14 sono valide per tutte le coperture assicurative della Polizza Viaggi. Di seguito vengono specificate le Esclusioni relative a "Inconvenienti di Viaggio".

- 1) In caso di mancata partenza e perdita della coincidenza, richieste di indennizzo quando non sia stato concesso sufficiente tempo per arrivare al punto di partenza o alla coincidenza con il volo, il treno o la nave.
- 2) Spese aggiuntive sostenute nei casi in cui la compagnia aerea, ferroviaria o navale abbia offerto alternative di viaggio o di alloggio e queste ultime siano state rifiutate.
- 3) Ritardata consegna bagaglio o ulteriore ritardo nella consegna del bagaglio sull'ultima tratta del volo di ritorno dell'Assicurato.
- 4) In caso di ritardo nella consegna del bagaglio o di ulteriore ritardo nella consegna del bagaglio, gli articoli che non sono di prima necessità per il suo Viaggio.
- 5) Mancato ottenimento del verbale di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report, P.I.R.) da parte delle autorità aeroportuali competenti del luogo di destinazione.
- 6) Gli articoli acquistati dopo che le è stato consegnato il bagaglio.
- 7) Accettazione volontaria da parte dell'Assicurato di un indennizzo da parte della compagnia aerea a fronte del mancato imbarco per overbooking.

COPERTURA "INFORTUNI DI VIAGGIO"

GARANZIE

La presente copertura assicurativa è operativa per gli infortuni che l'Assicurato subisca durante un Viaggio. È considerato infortunio un evento dovuto a causa violenta fortuita ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

- 1) L'Assicurato riceverà un'indennità pari a € 75.000 qualora, durante il suo Viaggio, subisca una lesione fisica e, entro 365 giorni dalla data dell'infortunio, da questa derivi:
 - a) la morte;
 - b) la perdita completa e permanente dell'uso di un qualsiasi arto;
 - c) la perdita totale e irrimediabile della vista, della parola o dell'udito;
 - d) una invalidità permanente totale (cioè la sussistenza di postumi di invalidità permanente in misura superiore al 66% della capacità lavorativa generica valutata in base alla Tabella annessa al T.U. sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali con l'esclusione comunque di ogni e qualsiasi invalidità conseguente a malattia professionale) approvata con D.P.R. del 30/6/1965, n. 1124.
- 2) Qualora l'infortunio si verifichi mentre l'Assicurato si trova su un mezzo di trasporto pubblico durante il suo Viaggio, la copertura assicurativa per morte e invalidità viene aumentata a € 425.000, che diventano automaticamente € 525.000 se al momento dell'infortunio l'Assicurato era iscritto al Club Membership Rewards.
- 3) Il massimo indennizzo risarcibile è pari a € 75.000 per Viaggio, o a € 425.000 se al momento dell'infortunio l'Assicurato si trova a bordo di un mezzo di trasporto pubblico, elevato a € 525.000 se l'Assicurato è iscritto al Club Membership Rewards.
- 4) L'importo dell'indennità in caso di morte è in qualunque caso ridotto a € 15.000 per i minori di 16 anni.

ESCLUSIONI

Le Esclusioni generali indicate alla pagina 14 sono valide per tutte le coperture assicurative della Polizza Viaggi. Di seguito vengono specificate le Esclusioni relative a "Infortuni Viaggi".

- 1) La copertura assicurativa non è operativa in caso di infortuni a bordo di o che coinvolgano veicoli noleggiati privatamente.

COPERTURA "RESPONSABILITÀ CIVILE VIAGGI"**GARANZIE**

- 1) La Società Assicuratrice assicura ai sensi di legge, nei limiti del massimale di € 1.000.000, il risarcimento delle somme (capitali, interessi e spese) che l'Assicurato sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose o ad animali occorsi durante il suo Viaggio.
- 2) La Società Assicuratrice assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando - ove occorra - legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società Assicuratrice le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato per il danno cui si riferisce la domanda, entro il limite di un importo pari ad 1/4 del massimale stabilito nel punto 1) della presente sezione di copertura ed in aggiunta allo stesso.
- 3) Viceversa per sinistri occorsi negli USA e/o CANADA le spese legali si intendono nell'ambito del massimale di cui al punto 1) della presente sezione di copertura.

ESCLUSIONI

Le Esclusioni generali indicate alla pagina 14 sono valide per tutte le coperture assicurative della Polizza Viaggi. Di seguito vengono specificate le Esclusioni relative a "Responsabilità Civile Viaggi".

- 1) Richieste di indennizzo nei confronti dell'Assicurato da parte dei suoi Familiari, di Titolari di Carte presenti sul conto Carta Platino o Platinum Credit dell'Assicurato e di loro Familiari o di dipendenti dell'Assicurato.
- 2) Richieste di indennizzo da parte dell'Assicurato nei confronti dei suoi Familiari, di Titolari di Carte presenti sul suo conto Carta Platino o Platinum Credit e di loro Familiari o di suoi dipendenti.
- 3) Richieste di indennizzo da parte dell'Assicurato nei confronti nostri, della Società Assicuratrice o di agente di viaggio, tour operator o vettore.
- 4) Responsabilità conseguente a danni a cose che si trovano sotto la sua custodia o la sua responsabilità durante il suo Viaggio.
- 5) Richieste di indennizzo direttamente o indirettamente derivanti dalla proprietà, dal possesso o dall'uso di veicoli a motore, aeromobili, mezzi acquatici, armi da fuoco o animali (in caso di noleggio auto, l'Assicurato può aver diritto a una copertura assicurativa per la responsabilità civile. Si rimanda alla sezione copertura "Noleggio Auto")
- 6) Richieste di indennizzo derivanti direttamente o indirettamente da terreni o proprietà immobiliari di sua proprietà o da lei utilizzati, salvo i casi di alloggio temporaneo per le vacanze.
- 7) Richieste di indennizzo derivanti direttamente o indirettamente da affari, professioni o attività commerciali.
- 8) Multe e/o danni punitivi.
- 9) Costi e spese relative a responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato.

COPERTURA "TUTELA LEGALE VIAGGI"

Durante il Viaggio, la Società Assicuratrice, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto di € 25.000 per caso assicurativo e anno, assicurerà la Protezione Legale occorrente all'Assicurato, unicamente qualora subisca un fatto illecito ad opera di terzi, per cui decida di chiedere un risarcimento per la difesa dei suoi interessi. Tali oneri sono:

- a) le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del sinistro;
- b) le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata dalla Società Assicuratrice;
- c) le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con la Società Assicuratrice;
- d) le spese degli atti giudiziari (L.23/12/99 n. 488 art. 9 - D.L. 11/03/02 n. 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- e) le spese per interprete: la Società Assicuratrice provvederà alle spese di un interprete nominato dal tribunale per assisterlo durante lo svolgimento delle udienze.

GESTIONE DEL SINISTRO TUTELA LEGALE**Insorgenza del caso assicurativo**

Ai fini della presente polizza, per insorgenza del sinistro si intende il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento. In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione. Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro:

- a) vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- b) indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

1. Denuncia del sinistro e libera scelta del legale

L'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale della Società notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 (tre) giorni dalla data della notifica stessa. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società Assicuratrice contemporaneamente alla denuncia del sinistro. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società Assicuratrice lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società Assicuratrice.

2. Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- a) informare immediatamente la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- b) conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

3. Gestione del sinistro

Ricevuta la denuncia del sinistro, la Società si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione presenta possibilità di successo. L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziarica che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione della Società. L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti viene concordata con la Società. La Società non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società, la decisione può venire demandata ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. La Società avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

4. Recupero di somme

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi. Spettano invece alla Società, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

ESCLUSIONI

Le Esclusioni generali indicate alla pagina 14 sono valide per tutte le coperture assicurative della Polizza Viaggi. Di seguito vengono specificate le Esclusioni relative a "Tutela Leale".

- 1) Spese sostenute nei casi in cui l'Assicurato si assume la responsabilità per proprio conto, rilascia dichiarazioni o altri impegni che lo vincolino o raggiunge un accordo.
- 2) Controversie nei confronti di Familiari, di Titolari di Carte presenti sul conto Carta Platino o Platinum Credit dell'Assicurato e di loro Familiari o di dipendenti dell'Assicurato.
- 3) Controversie nei confronti della Società Assicuratrice o di agente di viaggio, tour operator o vettore.
- 4) Responsabilità in cui l'Assicurato incorre esclusivamente in virtù di un contratto sottoscritto dallo stesso.
- 5) Controversie derivanti direttamente o indirettamente da terreni o proprietà immobiliari di proprietà dell'Assicurato o da lui utilizzati, salvo i casi di alloggio temporaneo per le vacanze.
- 6) Controversie derivanti direttamente o indirettamente da affari, professioni o attività commerciali.

- 7) Multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere, nonché ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.
- 8) Vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni.
- 9) Vertenze in materia fiscale ed amministrativa.
- 10) Per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive.
- 11) Per fatti dolosi delle persone assicurate.
- 12) Per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente.
- 13) Nei casi di violazione degli Artt. n. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), n. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Nuovo Codice della Strada.

COPERTURA “ASSISTENZA VEICOLO”

La presente copertura assicurativa è operativa quando lei è alla guida di un veicolo sul territorio europeo a più di 50 km dal suo domicilio. In caso di incidente, di avaria o di furto del suo veicolo, contatti la Società Assicuratrice. La Società Assicuratrice provvederà a fornire le seguenti forme di assistenza veicolo e la copertura assicurativa correlata. Tutti i costi devono essere preventivamente approvati dalla Società Assicuratrice.

GARANZIE

- 1) Riparazione e trasporto: costi necessari per la riparazione in loco o per il trasporto all'officina più vicina in grado di riparare il veicolo.
- 2) Pezzi di ricambio: costi necessari per il trasporto dei pezzi di ricambio non disponibili in loco.
- 3) Sistemazione alberghiera in attesa della riparazione del veicolo o indennizzo viaggio: fino a € 200 per notte per un massimo di 3 notti come copertura per le spese di vitto e alloggio in attesa della riparazione del veicolo o un indennizzo viaggio di solo andata o una macchina a noleggio e fino a € 200 per una notte come copertura per le spese di vitto e alloggio sue e dei suoi passeggeri per consentire di raggiungere la destinazione qualora il veicolo non possa essere riparato entro 24 ore.
- 4) Recupero del veicolo: volo in classe economica o biglietto ferroviario di seconda classe e fino a € 200 per notte per un massimo di 3 notti come copertura per le spese di vitto e alloggio per riportare al suo domicilio il veicolo riparato o recuperato.
- 5) Rimpatrio del veicolo al domicilio: la Società Assicuratrice organizzerà e pagherà i costi del trasporto del veicolo al suo domicilio. Se le spese per il rimpatrio fossero superiori al valore di mercato del veicolo, la Società Assicuratrice pagherà solamente le spese per l'abbandono legale.
- 6) Deposito del veicolo: la Società Assicuratrice pagherà i costi di deposito del veicolo prima del suo recupero da parte sua o prima del rimpatrio del veicolo al domicilio.

ESCLUSIONI

Le Esclusioni generali, indicate alla pagina 14, sono valide per tutte le coperture assicurative della Polizza Viaggi. Di seguito vengono specificate le Esclusioni relative ad “Assistenza Veicolo”.

- 1) Veicoli commerciali o a noleggio.
- 2) Veicoli non adibiti all'uso su strada.
- 3) Uso dei veicoli fuori strada, in gare di corsa, trial, rally o prove di velocità, o negli addestramenti alle medesime.
- 4) Pezzi di ricambio e dazi doganali per la loro spedizione.
- 5) Costi di manodopera addebitati da un'officina.

COPERTURA “GAP YEAR”

GARANZIE

- 1) Tutte le garanzie relative alle coperture della Polizza Viaggi sono operative per i suoi figli di età inferiore a 25 anni durante il cosiddetto “Gap Year”, cioè nel periodo di transizione tra il termine della carriera scolastica e l'ingresso nel mondo del lavoro, oppure tra la scuola superiore e l'università o quando studiano all'estero.
- 2) La durata del Viaggio, durante il periodo di “Gap Year”, viene estesa a 365 giorni consecutivi. La copertura assicurativa è valida per un solo Viaggio della durata massima di 365 giorni consecutivi.

ESCLUSIONI GENERALI (CASI IN CUI LA COPERTURA ASSICURATIVA NON È OPERATIVA)

Le presenti Esclusioni generali sono valide per tutte le coperture assicurative della Polizza Viaggi. Le coperture assicurative della Polizza Viaggi le forniscono tutta la protezione necessaria durante il suo Viaggio.

Vi sono tuttavia alcune esclusioni. Non verranno prese in esame le richieste di indennizzo direttamente o indirettamente conseguenti da uno dei seguenti casi:

- 1) Mancata osservanza dei consigli o delle istruzioni della Società Assicuratrice. Della Struttura Operativa o del suo Direttore Sanitario.
- 2) Partecipazione a sport e attività speciali. Si veda la sezione "Informazioni importanti" – punto 9) a pagina 4.
- 3) Partecipazione a sport professionali o addestramento ai medesimi.
- 4) Infortuni correlati all'attività professionale o coperti da assicurazioni professionali.
- 5) La negligenza dell'Assicurato.
- 6) Infortuni dell'Assicurato non cagionati da terze persone, tranne che nel tentativo di salvare vite umane.
- 7) Infortuni dell'Assicurato cagionati dalla sua negligenza o dalla mancata osservanza delle leggi e delle norme del Paese in cui si svolge il suo Viaggio.
- 8) Stress, ansia, depressione o qualunque altro disturbo mentale o nervoso da cui lei sia affetto, nel caso non sia in grado di fornire un certificato medico di uno specialista in tale campo che confermi la sua diagnosi.
- 9) Paura di volare o di utilizzare altri mezzi di trasporto.
- 10) Fobie e disturbi emotivi, mentali o depressivi di qualsiasi genere da cui è affetto l'Assicurato.
- 11) Suicidio o tentato suicidio da parte dell'Assicurato.
- 12) Infortuni o incidenti di cui l'Assicurato è vittima come conseguenza dell'abuso di droghe o alcool, o mentre è sotto l'effetto di alcool (al di sopra dei limiti consentiti per la guida nel Paese in cui si svolge il suo Viaggio) o droghe, salvo prescrizione medica.
- 13) Condizioni mediche pre-esistenti di cui l'Assicurato fosse già a conoscenza nel momento in cui richiede la Carta Corporate Platino American Express o altre Carte sul suo conto, o prima di prenotare il Viaggio, quale dei due sia l'evento più recente, e per le quali:
 - a) sia stato ricoverato in ospedale negli ultimi 12 mesi;
 - b) sia in attesa di risultati di esami o in lista di attesa per un'operazione, una visita o un esame;
 - c) abbia iniziato un ciclo di cure o cambiato cura negli ultimi tre mesi;
 - d) necessiti di controlli medici, chirurgici o psichiatrici ogni dodici mesi o più frequentemente;
 - e) sia stata comunicata una prognosi terminale;
 - f) sia al corrente di motivazioni che richiedano l'annullamento o l'interruzione del Viaggio.
- 14) Partenza per il viaggio contro il parere di un medico.
- 15) Interruzione di servizio nel settore dei trasporti iniziata o annunciata prima della prenotazione del suo Viaggio.
- 16) Viaggi o prenotazioni in Paesi dichiarati non sicuri dall'agenzia governativa incaricata dell'analisi delle condizioni di viaggio internazionali o soggetti a embargo ufficiale delle Nazioni Un e.
- 17) Eventuali atti fraudolenti, illeciti o criminosi commessi dall'Assicurato o da persone con esso colluse.
- 18) Confisca o distruzione dei suoi effetti personali per ordine di un governo o di un'autorità doganale o pubblica.
- 19) Atti terroristici (salvo se a bordo di un veicolo pubblico).
- 20) Atti di guerra od ostilità (a guerra dichiarata o meno).
- 21) Incidenti di tipo biologico, chimico, nucleare o radioattivo.
- 22) "Protezione d'acquisto".

CAPITOLO 2 – COPERTURE ASSICURATIVE DELLA POLIZZA ACQUISTI CARTA PLATINO

DEFINIZIONI GENERALI

Per "**Società Assicuratrice**" si intende Chubb European Group Limited per le Coperture:

- "PROTEZIONE D'ACQUISTO" (Polizza n° 010306363S)

Per "**Bene indennizzabile**" si intende un bene acquistato durante la validità della copertura, a condizione che:

- 1) sia un bene ad uso esclusivamente personale (non commerciale);
- 2) il suo costo sia stato addebitato sul suo conto Carta Platino o Platinum Credit American Express.

IMPORTANTE

- 1) Altre Assicurazioni: la presente copertura vale unicamente per gli eventi non coperti da altre assicurazioni o previdenze pubbliche o private. Qualora uno o più rischi oggetto della presente copertura siano coperti da altre assicurazioni da

chiunque contratte, la presente assicurazione viene prestata in secondo rischio e cioè per l'eccedenza rispetto a quanto dovuto da tali altre polizze.

- 2) Lei è tenuto a fornire tali informazioni alla Società Assicuratrice e prestare assistenza al fine di chiedere il rimborso nelle sedi appropriate.

COPERTURA “PROTEZIONE D’ACQUISTO”

GARANZIE

La presente copertura assicurativa è operativa per gli articoli addebitati su Carta Platino o Platinum Credit American Express acquistati per uso personale, che non siano di seconda mano.

- 1) Se il bene indennizzabile viene rubato o danneggiato nei 90 giorni successivi la data dell'acquisto, l'Assicurato riceverà il rimborso dei costi di riparazione o sostituzione del bene:
 - a) fino ad un importo non superiore al prezzo di acquisto, o a € 4.000, quale dei due sia l'importo inferiore. In caso di oggetti facenti parte di un paio o di un set, utilizzabili insieme e non sostituibili singolarmente, si considera quale prezzo di acquisto il costo complessivo del paio o del set di articoli;
 - b) fino a € 4.000 per singolo evento;
 - c) fino a un massimo di € 12.000 per ciascun anno solare.

CASI IN CUI LA COPERTURA ASSICURATIVA NON È OPERATIVA (ESCLUSIONI)

La Società non rimborserà:

- 1) i primi € 50 di ogni sinistro; o
- 2) il danno causato ai Beni Indennizzabili da materiale abuso da parte dell'Assicurato; o
- 3) il furto o danni subiti dai Beni Indennizzabili a causa di uso improprio, doloso o colposo da parte dell'Assicurato; o
- 4) il furto o danno fisico e diretto a Beni Indennizzabili acquisiti in modo fraudolento da parte dell'Assicurato; o
- 5) le denunce di sinistro false o fraudolente; o
- 6) i Beni Indennizzabili rubati che non siano stati denunciati alle autorità competenti entro 48 ore dalla scoperta del furto e per cui non sia stato rilasciato idoneo verbale di denuncia; o
- 7) i Beni Indennizzabili lasciati incustoditi in un luogo accessibile al pubblico; o
- 8) la normale usura dei Beni Indennizzabili; o
- 9) la scomparsa in circostanze misteriose dei Beni Indennizzabili; o
- 10) i danni causati da vizi dei Beni Indennizzabili; o
- 11) il furto o danno fisico e diretto a Beni Indennizzabili trovantisi in veicoli a motore o motocicli, biciclette o scooter indipendentemente dal furto di questi ultimi; o
- 12) il furto o danno fisico e diretto a Beni Indennizzabili causati da guerra dichiarata o meno, confisca da parte di qualsiasi autorità governativa o pubblica ovvero derivanti da atti illeciti; o
- 13) il furto o danno fisico e diretto a gioielli, orologi, metalli preziosi e pietre preziose, animali e piante vive; beni deperibili, inclusi profumi, trucchi, prodotti cosmetici e per la cosmesi, prodotti chimici, prodotti di genere alimentare, prodotti farmaceutici, telefoni cellulari, ivi compresi smartphones e blackberries, pc palmari, tablet, oggetti d'arte, biciclette, scooter, motocicli, veicoli a motore o parti e accessori di veicoli a motore, collezioni d'arte o parti di collezioni, denaro contante o suo equivalente, travellers cheques, biglietti o qualsiasi altro titolo negoziabile; o
- 14) il furto materiale o danno fisico e diretto a materiale ed attrezzature elettroniche, inclusi, a titolo esemplificativo, apparecchi
- 15) stereo portatili, lettori MP3, computer e relative attrezzature quando situati sul luogo di lavoro; o
- 16) beni acquistati e donati ad altre persone.

INFORMAZIONI IMPORTANTI

- 1) La presente assicurazione è a secondo rischio e non sostituisce altre coperture assicurative che pure coprano furti materiali diretti e danni a Beni Indennizzabili.
- 2) La Società rimborserà gli importi solo ove non siano rimborsabili da altra compagnia assicurativa.
- 3) In caso di sinistro di un Bene Indennizzabile facente parte di un paio o di un set, verrà rimborsato un importo massimo pari al complessivo Prezzo d'Acquisto del Paio o del Set, purché tali oggetti non siano utilizzabili o sostituibili singolarmente.
- 4) Qualora un Bene Indennizzabile sia stato solo parzialmente pagato con la Carta Platino o Platinum Credit American Express, la Società Le rimborserà solo tale parte del prezzo.
- 5) Lei dovrà usare la normale diligenza ed adottare tutte le ragionevoli cautele per evitare qualsiasi furto materiale diretto o danno al Bene Indennizzabile.

- 6) A richiesta della Società ed a Sue spese, dovrà recapitare alla stessa qualsiasi bene danneggiato ovvero la parte rimanente del Paio o del Set, e dovrà cedere i diritti legali di rivalsa nei confronti del responsabile del furto o danno fino alla concorrenza dell'importo pagato dalla Società.
- 7) Qualsiasi Bene Indennizzabile che sia stato lasciato incustodito in un luogo accessibile al pubblico e che non sia stato successivamente recuperato, non sarà considerato furto ai fini della presente polizza.
- 8) Resta, comunque, inteso che presupposto essenziale perchè abbia luogo l'indennizzo è che Lei abbia regolarmente saldato gli estratti conto relativi alla Carta Platino o Platinum Credit American Express, ivi incluso quello in cui sia stata eventualmente contabilizzata la spesa contabilizzata la spesa.

CAPITOLO 3 – REQUISITI PER RICEVERE ASSISTENZA E PRESENTARE RICHIESTE DI RIMBORSO

Per tutte le coperture prestate da Chubb European Group Ltd:

- “INFORTUNI VIAGGI” - (Polizza n° 010306361S) contatti il numero 02 27095 555 oppure 02 27095 551
- “PROTEZIONE D’ACQUISTO” - (Polizza n° 010306363S) contatti il numero 02 27095 555 oppure 02 27095 551
- “INCONVENIENTI DI VIAGGIO” - (Polizza n° 010306360S) contatti il numero 02 27095 550 oppure 02 27095 552
- “NOLEGGIO AUTO - FURTO, DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE AGGIUNTIVA” - (Polizza n° 010306359S) contatti il numero 06 42115 650
- “RESPONSABILITÀ CIVILE VIAGGI” - (Polizza n° 010306362S) contatti il numero 06 42115 650

Per le coperture prestate da Inter Partner Assistance S.A., filiale irlandese, Polizza Collettiva AXA A69000:

- “ASSISTENZA E SPESE MEDICHE”
- “ANNULLAMENTO, MANCATA PARTENZA E RITARDATA PARTENZA”
- “INTERRUZIONE DI VIAGGIO”
- “EFFETTI PERSONALI, DENARO E DOCUMENTI DI VIAGGIO”
- “TUTELA LEGALE VIAGGI”
- “ASSISTENZA VEICOLO”

contatti il numero 06 42115 560.

Tutte le denunce di sinistro o potenziali richieste di indennizzo devono essere presentate entro 30 giorni alla Società Assicuratrice. Tutti i costi relativi ad Assistenza e Spese Mediche devono essere preventivamente approvati dalla Società Assicuratrice. Altre Assicurazioni: la presente copertura vale unicamente per gli eventi non coperti da altre assicurazioni o previdenze pubbliche o private. La Società Assicuratrice procederà alla liquidazione solo se la somma non è coperta da altre assicurazioni o previdenze pubbliche o private. Qualora uno o più rischi oggetto della presente copertura siano coperti da altre assicurazioni da chiunque contratte, la presente assicurazione viene prestata in secondo rischio e cioè per l'eccedenza rispetto a quanto dovuto da tali altre polizze. Lei è tenuto a fornire tali informazioni alla Società Assicuratrice e prestare assistenza al fine di chiedere il rimborso nelle sedi appropriate. Gli indennizzi spettanti in base alle Polizze Collettive di cui al presente documento non saranno gravati di interessi, a meno che la relativa liquidazione non sia stata ritardata senza motivo nonostante la Società Assicuratrice abbia ricevuto tutte le necessarie informazioni. L'Assicurato è tenuto a fornire a sue spese quanto di seguito elencato e qualunque altra informazione o documentazione sia ragionevolmente richiesta dalla Società Assicuratrice.

COPERTURE ASSICURATIVE DELLA POLIZZA ACQUISTI DI CARTA PLATINO

Copertura assicurativa	Informazioni necessarie
GENERALE	<ul style="list-style-type: none"> • Il suo numero di Carta Platino e/o Platinum Credit American Express. • Prova che l'acquisto dell'articolo è stato effettuato tramite Carta Platino e/o Carta Platinum Credit. • Tutti i documenti devono essere fatti pervenire in originale. • Se necessario, richiesta di indennizzo compilata.
Protezione d'Acquisto	<ul style="list-style-type: none"> • Verbale di denuncia del furto alle autorità competenti. • Prova di acquisto. • Articoli danneggiati.

COPERTURE ASSICURATIVE DELLA POLIZZA VIAGGI DI CARTA PLATINO

Copertura assicurativa	Informazioni necessarie
GENERALE	<ul style="list-style-type: none"> • Il suo numero di Carta Platino e/o Platinum Credit American Express. • Documentazione che attesti il suo Viaggio. • Tutti i documenti devono essere in originale. • Modulo di Denuncia sinistro compilato, se necessario. • Il nome del suo medico curante.
Assistenza e Spese Mediche	<ul style="list-style-type: none"> • Fatture e documenti che attestino in dettaglio le cure mediche ricevute e i costi da lei sostenuti. • Eventuali biglietti non utilizzati.
Annullamento, Mancata Partenza e Ritardata Partenza	<ul style="list-style-type: none"> • Certificati medici approvati • Eventuali biglietti inutilizzati o fatture di Viaggio • Fatture di prenotazione e di annullamento emesse dal tour operator • Documentazione privata che attesti motivazioni non mediche per l'interruzione del suo Viaggio
Interruzione di Viaggio	<ul style="list-style-type: none"> • Verbale della denuncia presentata alle autorità competenti, al tour operator o al vettore • Attestazione di proprietà • Effetti personali danneggiati
Effetti personali, Denaro e Documenti di Viaggio	<ul style="list-style-type: none"> • Contratto di noleggio • Verbale dell'incidente • Certificati medici
Noleggio Auto-Furto Danni e Responsabilità Civile Aggiuntiva	<ul style="list-style-type: none"> • Titolo di viaggio • Documentazione rilasciata dal fornitore dei trasporti pubblici che confermi il ritardo, l'annullamento, la mancata coincidenza o l'overbooking • Documentazione rilasciata dalla compagnia aerea (verbale di irregolarità bagaglio - "Property Irregularity Report"), inclusi i dettagli sulla data dell'avvenuta riconsegna del bagaglio • Idonee ricevute del conto Centurion (segue) American Express per tutte le spese effettuate. Nel caso in cui l'Assicurato non fosse Titolare di Carta e non stesse viaggiando con un Titolare di Carta, può essere utilizzato un altro mezzo di pagamento, a condizione che le ricevute siano conservate. • Documentazione rilasciata dall'organizzazione competente che attesti in dettaglio la causa del ritardo in caso di mancata partenza.
Inconvenienti di Viaggio	<ul style="list-style-type: none"> • In caso di infortunio a bordo di mezzo di trasporto pubblico, documentazione rilasciata dalla società fornitrice del servizio di trasporto pubblico che attesti in dettaglio l'infortunio. • Certificati medici.
Infortuni Viaggi	<ul style="list-style-type: none"> • Documenti legali rilevanti. • Documentazione che attesti il fatto.
Responsabilità Civile Viaggi	<ul style="list-style-type: none"> • Documenti rilevanti del veicolo. • Eventuali biglietti non utilizzati. • Documentazione che attesti in dettaglio la rottura o il guasto
Tutela Legale Viaggi	<ul style="list-style-type: none"> • Documenti legali rilevanti • Documentazioni che attesti il fatto
Assistenza Veicolo	<ul style="list-style-type: none"> • Documentazioni rilevanti del veicolo • Eventuali biglietti non utilizzati • Documentazioni che attesti in dettaglio la rottura o il guasto.